

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama l'articolo 138, comma 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che prevede l'estensione ai veicoli ed ai conducenti della Protezione civile della Regione Autonoma Valle d'Aosta le disposizioni concernenti le Forze armate affinché provvedano direttamente nei riguardi dei veicoli in loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e di riconoscimento e, nei riguardi del personale in servizio, all'addestramento e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida e al rilascio della patente di servizio.

Richiama il regolamento regionale 23 dicembre 2009, n. 3 (Disposizioni concernenti la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alla Protezione civile della Regione Valle d'Aosta), e, in particolare, gli articoli 9 "Rilascio della patente di servizio", 11 "Corsi di formazione e di aggiornamento" e 14 "Albo", il cui combinato disposto regola le modalità di rilascio delle patenti di servizio che abilitano alla guida relativa ai servizi di emergenza utilizzando i veicoli in dotazione della Protezione Civile della Regione Valle d'Aosta.

Richiama, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 4206 del 29 dicembre 2006 recante "Approvazione, ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, del disciplinare recante regolamentazione per gli automezzi in dotazione e per il personale in servizio alla Protezione Civile della Valle d'Aosta e per il personale delle associazioni di volontariato con essa convenzionate", con riguardo ai seguenti articoli del disciplinare:

- articolo 4, comma 3: *"La Direzione Protezione Civile potrà istituire dei corsi specifici per la formazione del proprio personale e di quello appartenente alle associazioni di volontariato alla conduzione degli automezzi di cui all'art. 1"*;
- articolo 5, comma 1: *"Presso l'Ufficio preposto della Direzione Protezione Civile, è istituito l'Albo dei Formatori di guida, alla cui tenuta provvede l'Ufficio stesso"*.

Riferisce che, sulla base di quanto evidenziato dal dirigente della Struttura interventi operativi della Protezione civile, le attività in capo alla Struttura, nonché quelle specifiche di Protezione Civile, in ragione della morfologia del territorio regionale e/o delle missioni che le componenti della Protezione Civile Regionale sono chiamate a svolgere in concorso con il Sistema Nazionale di Protezione Civile, possono comportare la movimentazione su terreni accidentati tipici della guida in fuoristrada e, pertanto, la conduzione dei veicoli in dotazione richiede una formazione specifica, anche in ragione di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sottolinea che allo scopo di implementare l'organizzazione e la formazione nel settore specifico della guida in fuoristrada, in considerazione delle potenzialità che la specialità può esprimere nell'ambito dei servizi in emergenza, tenuto anche conto della morfologia del territorio valdostano sulla quale si inserisce una estesa rete di viabilità non ordinaria, il sistema regionale di Protezione civile necessita di istituire appositi albi di Operatore, Istruttore e Formatore di Guida Fuoristrada, e dei relativi regolamenti per garantire un elevato standard formativo a garanzia della qualità dell'attività formativa svolta.

Riferisce che l'istituzione degli albi di cui sopra consentirà di avviare una campagna di formazione della guida in fuoristrada rivolta principalmente a dipendenti regionali, ad addetti alla gestione delle emergenze e a volontari di Protezione civile, al fine di eseguire interventi di assistenza, logistica, di soccorso alla popolazione o svolgere attività di cantiere che prevedano la conduzione di mezzi

fuoristrada su percorsi ostili, o comunque con presenza di difficoltà di percorrenza tali da richiedere competenze specifiche.

Riferisce che la Struttura interventi operativi ha provveduto a redigere l'allegato disciplinare per l'istituzione dell'Albo formatori, Istruttori e Operatori di guida fuoristrada e del regolamento dei corsi.

Propone, pertanto, alla Giunta regionale, di approvare l'allegato disciplinare propedeutico all'avvio dei corsi di formazione alla guida fuoristrada per i dipendenti regionali, per gli addetti alla gestione delle emergenze e a volontari di Protezione civile, attività di rafforzamento del sistema di Protezione civile regionale.

Dà atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'Amministrazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura Interventi operativi del Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 285/1992, nonché ai sensi della DGR 4206/2006, il disciplinare recante l'istituzione dell'Albo formatori, istruttori e operatori di guida fuoristrada e del relativo regolamento dei corsi per il personale in servizio alla Protezione civile della Valle d'Aosta e per il personale delle associazioni di volontariato con essa convenzionate, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che eventuali modifiche al regolamento dei corsi provvederà il Dirigente della Struttura interventi operativi con propri appositi provvedimenti;
3. di dare atto che all'attivazione degli eventuali corsi, alla loro organizzazione e alla loro copertura finanziaria, provvederà con apposito provvedimento il Capo della Protezione civile;
4. di dare atto che gli oneri relativi ai controlli sanitari di cui all'articolo 15 del disciplinare troveranno copertura sul capitolo U0026181 "Spese per il accertamenti sanitari ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale convenzionate operanti nel campo della protezione civile";
5. di dare dato atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO



**DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO
FORMATORI, ISTRUTTORI E OPERATORI DI GUIDA
FUORISTRADA E REGOLAMENO DEI CORSI**

Sommario

Art. 1 – Premessa.....	3
Art. 2 – Definizione degli Operatori di Guida Fuoristrada	3
Art. 3 – l’Attività di Guida Fuoristrada.....	3
Art. 4 – Albo Operatori di Guida Fuoristrada	3
Art. 5 – Compiti dell’Operatore di Guida Fuoristrada	4
Art. 6 – Albo Istruttori di Guida Fuoristrada.....	4
Art. 7 – L’Istruttore di Guida Fuoristrada	4
Art. 8 – Albo Formatori di Guida Fuoristrada	5
Art. 9 – Il Formatore di Guida Fuoristrada	5
Art. 10 – Referente per le attività di Guida Fuoristrada.....	6
Art. 11 – Compiti del Referente Tecnico	6
Art. 12 – Il Centro Nazionale Formazione Fuoristrada	6
Art. 13 – Rapporti con Enti, Forze Armate, Corpi dello Stato ed altri soggetti	6
Art. 14 – Fascicolo personale.....	7
Art. 15 – Controlli sanitari	7
Art. 16 – Distintivi e Stemmi di Specialità	7
Art. 17 – Disposizioni transitorie	7
Art. 18 – Disposizioni finali	8

ALLEGATI

- All. 1 – Scheda formativa corsi per Operatore Guida Fuoristrada
- All. 2 – Scheda formativa corsi per Istruttore Guida Fuoristrada
- All. 3 – Scheda formativa corsi per Formatore Guida Fuoristrada
- All. 4 - Loghi

Art. 1
Premessa

Per lo sviluppo delle attività nel campo delle emergenze, la Struttura Regionale della Protezione Civile si avvale di risorse operative che svolgono attività specifiche che si integrano ai sistemi coordinati dagli Enti preposti al servizio tecnico urgente.

Allo scopo di implementare l'organizzazione e la formazione nel settore specifico della guida fuoristrada, in considerazione delle potenzialità che la specialità può esprimere nell'ambito dei servizi in emergenza, il Sistema Regionale di Protezione Civile ha previsto l'istituzione degli Albi Operatore, Istruttore e Formatore di Guida Fuoristrada e l'adozione di uno specifico regolamento, di cui la presente premessa è parte integrante.

Art. 2
Definizione degli Operatori di guida fuoristrada

L'Operatore di guida fuoristrada è una figura di operatore specializzato che vede coniugarsi nella sua formazione le competenze nel settore della guida di veicoli di protezione civile e di utilizzo di tali veicoli nella guida fuoristrada. L'Operatore ha come requisito fondamentale la "polivalenza", intesa come impiego di specifici moduli didattici propri di queste due attività.

Art. 3
L'Attività di Guida in Fuoristrada

L'Attività di Guida Fuoristrada, inquadrata nell'ambito dei Soccorsi della Protezione Civile regionale, è un'attività che richiede un alto livello di competenza, di organizzazione e di dotazioni, a causa dell'ambiente o delle circostanze in cui essa viene svolta ed è indirizzata al trasporto di materiali, di soccorritori od al recupero di persone necessitanti di assistenza, in ambiente ostile, con particolare riferimento ai percorsi fuoristrada. L'Attività di Guida Fuoristrada deve garantire la massima diffusione delle tecniche elementari di tale tipo di guida, quale prevenzione, auto-protezione e di soccorso a tutti gli operatori ed alla popolazione operante o presente in ambienti ostili. Come tutti i soccorsi della Protezione Civile, gli Operatori di guida fuoristrada intervengono in maniera ausiliaria e coordinata con la Sala Operativa Regionale per effettuare gli interventi operativi e formativi di volta in volta necessari nel campo degli interventi di Protezione Civile. Sono soggetti attivi dell'attività di Guida Fuoristrada della Protezione Civile:

- a) Gli Operatori di Guida Fuoristrada;
- b) Gli Istruttori;
- c) I Formatori;
- d) Il Centro Nazionale di Formazione di guida fuoristrada.

L'attività prettamente operativa in ambiente ostile è di esclusiva pertinenza del personale in possesso della qualifica di Operatore di Guida Fuoristrada.

Art. 4
Albo Operatori di Guida Fuoristrada

L'Albo degli Operatori di Guida Fuoristrada raccoglie il personale che ha conseguito la qualifica avendo frequentato, con esito positivo, l'apposito corso di formazione, istituito secondo la scheda formativa di cui all'allegato 1.

La permanenza dell'iscrizione è subordinata al mantenimento della qualifica, secondo quanto previsto dall'Art. 5

Art. 5

Compiti dell'Operatore di Guida Fuoristrada

Sono compiti dell'Operatore di Guida Fuoristrada:

- a) ogni intervento di assistenza, logistica o di soccorso alla popolazione, che preveda la conduzione di mezzi fuoristrada su percorsi ostili o comunque con presenza di difficoltà di percorrenza tali da richiedere competenze specifiche;
- b) l'attività di supporto agli Istruttori nella diffusione delle tecniche elementari di prevenzione, auto protezione e soccorso su percorsi ostili, nell'ambito della cultura alla sicurezza;
- c) tutto quanto attinente e/o connesso alle attività di impiego di veicoli fuoristrada.

Il mantenimento dello stato "operativo" dell'Operatore di Guida Fuoristrada è subordinato alle seguenti condizioni:

- I. essere dipendente della Struttura Regionale della Protezione Civile o Socio Attivo di una delle Associazioni iscritte nell'Elenco Regionale delle Associazioni di Protezione Civile;
- II. essere in possesso della patente di servizio della Protezione Civile;
- III. avere effettuato almeno un intervento nell'ambito delle emergenze verificatesi nel corso dell'anno solare o, in mancanza di attività, avere partecipato alle verifiche di idoneità, fatti salvi i periodi di sospensione dal servizio.

Le verifiche di idoneità, organizzate e gestite a livello Regionale a cura della Struttura di Protezione Civile si articoleranno su una sessione teorica di ripasso/aggiornamento e una prova di guida.

Il mancato superamento delle verifiche di cui sopra comporterà il passaggio dell'operatore nel ruolo "non operativo" e impedirà la partecipazione del soggetto alle attività addestrative e operative.

Possono essere previste sessioni straordinarie per il mantenimento dell'operatività nel caso di recupero a seguito di infortuni o per coloro che per motivazioni particolari non sono riusciti ad effettuarle entro le sessioni previste.

Tutte le prove e gli esiti del mantenimento della qualifica saranno riportati sulla "Scheda Individuale" dell'operatore, a cura del competente ufficio regionale.

Dopo due anni consecutivi nel ruolo "non operativo", l'operatore dovrà ripetere il corso di abilitazione per rientrare nei ruoli operativi. Una volta riqualificato sarà inserito nuovamente in servizio.

Art. 6

Albo Istruttori di Guida Fuoristrada

L'Albo degli Istruttori di Guida Fuoristrada raccoglie il personale che ha conseguito la qualifica avendo frequentato, con esito positivo, l'apposito corso di formazione, istituito secondo la scheda formativa di cui all'allegato 2.

La permanenza dell'iscrizione è subordinata al mantenimento della qualifica, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Art. 7

L'Istruttore di Guida Fuoristrada

E' "Istruttore di Guida Fuoristrada chi, in possesso dell'abilitazione di "Operatore di Guida Fuoristrada." di cui all'Art. 4 da almeno quattro anni ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b dell'Art. 5, abbia superato l'esame di qualificazione di cui alla scheda formativa di cui all'allegato 2.

Sono mansioni dell'"Istruttore di Guida Fuoristrada":

1. la docenza nei corsi di formazione e/o di aggiornamento per operatori;
2. l'incarico di Direttore dei Corsi di formazione e/o aggiornamento;
3. il coordinamento degli operatori in servizio, secondo le modalità previste a livello territoriale.

L'Istruttore di Guida Fuoristrada" mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) permanenza nella qualifica di dipendente della Struttura Regionale di Protezione Civile e/o Socio Attivo di una delle Associazioni iscritte nell'Elenco Regionale delle Associazioni di Protezione Civile;
- b) avere mantenuto l'abilitazione attraverso i retraining specifici;
- c) avere gestito almeno un incarico di docenza in un corso Operatori od una collaborazione nell'organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per Operatori nell'arco dell'anno o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l'attività per oltre due annualità consecutive. In caso di sospensione dell'attività l'Istruttore, a seguito di richiesta, verrà assoggettato ad una verifica tecnica da parte di una commissione del Centro Nazionale Formazione Fuoristrada;
- d) avere partecipato agli aggiornamenti previsti.

Art. 8

Albo Formatori di Guida Fuoristrada

L'Albo dei Formatori di Guida Fuoristrada raccoglie il personale che ha conseguito la qualifica avendo frequentato, con esito positivo, l'apposito corso di formazione, istituito secondo la scheda formativa di cui all'allegato 3.

La permanenza dell'iscrizione è subordinata al mantenimento della qualifica, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Art. 9

Il Formatore di Guida Fuoristrada

E' "Formatore di Guida Fuoristrada" chi, in possesso dell'abilitazione di "Istruttore di Guida Fuoristrada" di cui all'Art. 5 da almeno quattro anni ed in possesso dei requisiti previsti, abbia superato l'esame di qualificazione di cui alla scheda formativa di cui all'allegato 3.

Sono mansioni del "Formatore di Guida Fuoristrada":

1. la docenza e l'organizzazione di corsi di formazione o di aggiornamento per Istruttori;
2. la partecipazione alle commissioni d'esame;
3. la collaborazione con il "Centro Nazionale Formatori Fuoristrada";
4. il coordinamento degli Operatori, anche eventualmente organizzati in squadre di soccorso, in servizio di emergenza;
5. la promozione dell'attività di ricerca e di sviluppo del settore.

Il "Formatore di Guida Fuoristrada" mantiene la qualifica mediante il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) permanenza nella qualifica di dipendente della Struttura Regionale di Protezione Civile e/o Socio Attivo di una delle Associazioni iscritte nell'Elenco Regionale delle Associazioni di Protezione Civile;
- b) avere mantenuto l'abilitazione attraverso i retraining specifici;
- c) avere effettuato stagionalmente almeno un incarico di docenza in un corso/aggiornamento Istruttori od una collaborazione nell'organizzazione di almeno un corso di formazione o di aggiornamento per Istruttori e/o Operatori nell'arco dell'anno o, in caso di forza maggiore, non aver sospeso l'attività per oltre due stagioni consecutive. In caso di sospensione dell'attività il Formatore, a seguito di richiesta, verrà assoggettato ad una verifica tecnica da parte di una commissione del "Centro Nazionale Formatori Fuoristrada";
- d) avere partecipato agli aggiornamenti previsti, fatti salvi i periodi di sospensione;
- e) aver partecipato almeno ad una commissione d'esame nell'arco di due stagioni.

Art. 10

Il Referente Tecnico per le attività di Guida Fuoristrada

La Struttura Regionale di Protezione Civile, ai fini del miglior coordinamento delle attività previste dal presente regolamento, può avvalersi di un Referente Tecnico per l'Attività di Guida Fuoristrada.

Il Referente Tecnico, individuato tra le figure operative con maggior esperienza e di più alto livello tecnico e attitudine al coordinamento, è nominato dalla Struttura Regionale di Protezione Civile.

Il Referente Tecnico per l'Attività di Guida Fuoristrada resta in carica fino a revoca da parte della Struttura Regionale di Protezione Civile o dimissioni.

Art. 11

Compiti del Referente Tecnico per le attività di Guida Fuoristrada

Al Referente Tecnico per le attività di Guida Fuoristrada competono i seguenti compiti:

1. redigere e trasmettere annualmente alla Struttura Regionale di Protezione Civile, una relazione sull'attività svolta nell'ambito del settore, ivi compresi, corsi, aggiornamenti, retraining, e ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione delle attività;
2. redigere l'elenco degli Operatori, degli Istruttori e dei Formatori con indicato lo status "operativo/non operativo", sulla base del possesso dei requisiti per il mantenimento della qualifica, per l'aggiornamento dell'Albo Regionale;
3. se necessario, organizza annualmente le sessioni straordinarie per il mantenimento dell'operatività.

Art. 12

Centro Nazionale di Formazione Fuoristrada

Il Centro Nazionale Formazione Fuoristrada è un organismo formativo esterno, il cui funzionamento è garantito dalla Federazione Nazionale Fuoristrada ed è dotato di specifiche competenze e di uno specifico regolamento.

Tra i compiti del Centro Nazionale Formazione Fuoristrada rientrano:

- a) monitorare il processo formativo dei Formatori e degli Istruttori;
- b) collaborare con gli organismi regionali e locali nel supportare i percorsi formativi;
- c) redigere e proporre alla Struttura Regionale di Protezione Civile eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o revisioni al regolamento di specialità ed alle schede tecniche dei corsi di formazione per Dipendenti e Volontari;
- d) studiare gli aspetti tecnici, i capitolati e le procedure riguardanti l'attività formativa, per la gestione delle operazioni e per gli equipaggiamenti tecnici.

Art. 13

Rapporti con Enti, Forze Armate, Corpi dello Stato ed altri soggetti

La Struttura Regionale di Protezione Civile intrattiene relazioni con Enti Pubblici, Corpi dello Stato, Forze Armate, O.N.G. e Associazioni con attività analoghe, allo scopo di ottenere ed offrire servizi, formazione e collaborazione. Per quanto concerne il coordinamento delle attività operative, esse avvengono secondo le attuali disposizioni di legge in merito all'attribuzione delle competenze ed in base a protocolli di intesa all'uopo predisposti.

Art. 14
Fascicolo personale

Ogni Operatore è titolare di un "Fascicolo Individuale" ove sono registrate le specializzazioni, la progressione formativa, il mantenimento dell'abilitazione, gli interventi operativi e le esercitazioni cui l'Operatore ha preso parte. Tale fascicolo, che potrà essere gestito in formato elettronico, è conservato a cura della Struttura Regionale di Protezione Civile e può essere visionato dall'Operatore ogni qualvolta ritenuto opportuno.

I dati e le informazioni in esso contenuti dovranno essere aggiornati costantemente e conservati a cura della Struttura regionale di Protezione Civile o, se nominato, del Referente Tecnico, con le garanzie e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.

Art. 15
Controlli sanitari

Per il particolare impegno fisico cui sono soggetti, gli Operatori sono sottoposti a visita medica annuale come da specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa in tema di visite mediche al personale impiegato in attività di Protezione Civile.

Detti accertamenti dovranno essere effettuati annualmente presso una struttura sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale o Militare, ovvero, presso un Centro Medico Specializzato. L'esito, idoneo o non idoneo, dovrà essere registrato nella sezione controlli sanitari del Fascicolo Personale dell'Operatore a cura della Struttura regionale di Protezione Civile o, se nominato, del Referente Tecnico.

Gli oneri per gli accertamenti sanitari sono a carico della Struttura regionale di Protezione Civile.

Art. 16
Distintivi e Stemmi di specialità

Laddove venga prevista l'adozione di un distintivo o stemma di specialità, tutti gli Operatori, siano questi Operatori base, Istruttori o Formatori, possono apporre sull'uniforme i distintivi relativi alla qualifica previsti dalla normativa istitutiva, esclusivamente quando rientrino nello status "operativo/attivo". In caso di passaggio allo status "non operativo/non attivo", anche in via temporanea, non possono fregiarsi dei distintivi di attività.

Art. 17
Disposizioni transitorie

In sede di prima istituzione dell'Albo Regionale Formatori e Istruttori di Guida Fuoristrada, al fine di garantire l'attivazione della specialità, si dispone quanto segue:

1. viene iscritto di diritto, nel ruolo di Istruttore di Guida Fuoristrada, il personale che, dalla documentazione che verrà prodotta, risulti aver conseguito il titolo in corsi tenuti da Enti e/o Organizzazioni ufficiali e abbia operato, in qualità di docente, in almeno quattro corsi di guida fuoristrada tenuti negli ultimi quattro anni;
2. viene iscritto di diritto, nel ruolo di Formatore di Guida Fuoristrada, il personale che, dalla documentazione che verrà prodotta, risulti aver conseguito il titolo in corsi tenuti da Enti e/o Organizzazioni ufficiali e abbia operato, in qualità di docente, in almeno due corsi per Istruttori di guida fuoristrada tenuti negli ultimi quattro anni.

Le richieste in merito a quanto sopra dovranno essere presentate alla Struttura Regionale di Protezione Civile, entro 60 giorni dalla approvazione del presente regolamento, corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo. La comunicazione di avvenuta/non avvenuta iscrizione verrà inviata a cura della Struttura Regionale di Protezione Civile.

Art. 18
Disposizioni finali

- a) Al fine di garantire uniformità nell'ambito normativo, formativo e operativo, ogni altra disposizione regolamentare regionale in contrasto con il presente regolamento è abrogata.
- b) Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore alla data della sua approvazione.
- c) Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e/o alle disposizioni regolamentari in materia.

ALL. 1: SCHEDA FORMATIVA CORSO OPERATORE SPECIALIZZATO IN GUIDA FUORISTRADA (O.G.F.)

Obiettivi formativi	<p>Il corso ha lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formare operatori specializzati in guida fuoristrada idonei a svolgere attività operative in emergenza; • Nello specifico, il corso mira a: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fornire nozioni su approccio a veicoli fuoristrada ○ Modalità di guida ○ Gestione della movimentazione di materiale e personale in ambiente ostile
Output Competenze	Operatività nella guida di veicoli fuoristrada su terreno sconnesso e/o in ambienti ostili
Operatività	L'operatore sarà in grado di svolgere attività di guida di veicoli fuoristrada (trasporti e/o movimentazioni) in condizioni estreme ed in ambienti ostili, nonché di svolgere l'attività in contesti di emergenza a supporto delle operazioni in atto
Selezione dei partecipanti	<p>Al corso è ammesso il personale in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualifica di Dipendente della Struttura Regionale di Protezione Civile o Volontario attivo in una delle Associazioni iscritte nell'elenco delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; • Patente di servizio della Protezione Civile; • Idoneità fisica certificata.
Numero partecipanti	Il corso è attivato per un numero di partecipanti adeguato a consentire un rapporto interattivo Istruttore-discente ed una efficace partecipazione della platea (indicativamente 1 a 4 – 1 a 5);
Durata del corso	<p>La durata del corso deve essere di minimo 14 ore così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teoria: ore 6 • Pratica: ore 8 • La chiusura del corso deve avvenire entro 4 settimane dall'inizio del corso.
Organizzazione e delibere necessarie	L'apertura del corso è deliberata dal Capo della Protezione Civile su richiesta dell'Ufficio Motorizzazione della Struttura stessa.
Verifica e valutazione	<p>Le prove di esame saranno così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESAME SCRITTO: quiz con risposta multipla 30 domande in 40 minuti massimo (2 punti per ogni risposta corretta e massimo 5 errori);



	<ul style="list-style-type: none"> • PROVA ORALE: 5 domande (Ogni risposta corretta ha valore di 2 punti, il candidato dovrà rispondere correttamente a minimo 3 domande per un valore di 6 punti, e massimo 2 errori); • PROVA PRATICA: prova di guida comprendente 5 esercizi (assegnazione del punteggio dell'esecuzione: 0 non eseguita, da 1 a 3 insufficiente, 4 buona, 6 ottima, con nessun punteggio inferiore a 4) su idoneo percorso allestito per la valutazione di: 1) Approccio tecnico agli ostacoli; 2) Tecnica di guida; 3) Conoscenza del veicolo; 4) Corretto uso delle dotazioni di bordo; 5) Uso delle dotazioni aggiuntive. <p>Terminato l'esame il Direttore del corso compilerà il verbale indicando l'esito (IDONEO/NON IDONEO) Il discente ottiene la qualifica con una valutazione minima di 75/100</p>
Qualifica Direttore del corso	Il Direttore di corso possiede la qualifica di Formatore o Istruttore di Guida Fuoristrada
Composizione della commissione d'esame	<ul style="list-style-type: none"> • Rappresentante della Struttura Regionale della Protezione Civile; • Direttore del corso; • Da uno a tre docenti del corso.
Frequenza	Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di durata del corso.
Qualifica acquisita	Operatore Specializzato in Guida Fuoristrada
Distintivo di qualifica	Previsto
Rapporto docente/discenti	N.1 Trainer ogni n. 4-5 allievi.
Materiale didattico	Manuale, slide, schede (esercizi, selezione, esame), dotazione tipo del veicolo



CORSO OPERATORE SPECIALIZZATO IN GUIDA FUORISTRADA					
<i>Modulo Giuridico Normativo</i>					
Mod.	Lezioni	Argomento	Obiettivo specifico	Ore	Docente
1	Nozioni giuridiche e riferimenti normativi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentazione del corso 2. Presentazione ed analisi del quadro normativo di riferimento (D.lgs. 81/08) e responsabilità dell'operatore 	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza del quadro normativo (D.lgs. 81/08) • Conoscenza della Legislazione Regionale e locale in materia di guida in fuoristrada • Norme di comportamento degli utenti in ambiente fuoristrada 	1	Formatore Guida Fuoristrada o Forze dell'Ordine
2	Regolamenti e disposizioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamenti e disposizioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità civili e penali del conducente in attività fuoristrada • Conoscenza regolamenti e disposizioni emanate dalla Struttura Regionale di Protezione Civile 	0,5	Istruttore Guida Fuoristrada
3	Strategia, pianificazione e lavoro di gruppo, nozioni base	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il contesto della Strategia 2. Gli obiettivi strategici e le attività quadro 3. La pianificazione delle attività in linea con la strategia 4. Lavoro di gruppo sulla pianificazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire una conoscenza dettagliata della Strategia al fine di approfondire l'ambito di azione riferito alla guida in ambiente ostile 	0,5	Istruttore Guida Fuoristrada
<i>Modulo Tecnico</i>					
4	Approccio alla conoscenza dei veicoli fuoristrada; Tecniche di guida; Dotazioni aggiuntive	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduzione 2. Caratteristiche dei veicoli fuoristrada 3. La mobilità 4. Conoscenza del Fuoristrada 5. Nozioni di guida 6. Utilizzo delle dotazioni aggiuntive 	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza dei principi del fuoristradismo • Conoscenza dei veicoli fuoristrada • Tecniche di guida fuoristrada (teoria) • Conoscenza delle differenti tipologie di dotazioni aggiuntive 	4	Istruttore Guida Fuoristrada
<i>Modulo Pratico</i>					
5	Tecniche di guida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valutazione dell'ostacolo 2. Individuazione della strategia di approccio e superamento dell'ostacolo 	<ul style="list-style-type: none"> • Apprendimento delle tecniche valutazione dell'ostacolo 	4	Istruttore Guida Fuoristrada

		3. Tecniche di guida	<ul style="list-style-type: none"> • Apprendimento e consolidamento delle tecniche di avvicinamento all'ostacolo • Apprendimento e consolidamento della strategia superamento dell'ostacolo • Messa in pratica delle tecniche di guida • Apprendimento e consolidamento della strategia superamento dell'ostacolo • Messa in pratica delle tecniche di guida • Uso del verricello e dotazioni aggiuntive 		
6	Tecniche di guida 2, Tecniche di utilizzo delle dotazioni aggiuntive	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tecniche di guida 2. Utilizzo dotazioni aggiuntive 	<ul style="list-style-type: none"> • Apprendimento e consolidamento della strategia superamento dell'ostacolo • Messa in pratica delle tecniche di guida • Uso del verricello e dotazioni aggiuntive 	4	Istruttore Guida Fuoristrada



ALL. 2: SCHEDA FORMATIVA CORSO ISTRUTTORE DI GUIDA FUORISTRADA (I.G.F.)

Obiettivi formativi	<p>Il corso ha lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formare Istruttori in grado di formare Operatori specializzati in guida fuoristrada • Nello specifico, il corso mira a: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formare istruttori in grado di insegnare tecniche e sistemi di guida di veicoli fuoristrada ○ Gestione della movimentazione di materiale e personale in ambiente ostile
Output Competenze	<p>Al termine del corso, l'Istruttore Guida Fuoristrada sarà in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzare e gestire moduli didattici nell'ambito dei corsi per Operatore di guida di veicoli fuoristrada • Formare gli Operatori di guida di veicoli fuoristrada su terreni sconnessi e/o in ambienti ostili
Operatività	L'Istruttore Guida Fuoristrada sarà impiegato nell'erogazione di attività di istruzione e formazione per le attività di guida fuoristrada in ambienti ostili
Selezione dei partecipanti	<p>Al corso è ammesso il personale in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualifica di Dipendente della Struttura Regionale di Protezione Civile o Volontario attivo in una delle Associazioni iscritte nell'elenco delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; • Patente di servizio della Protezione Civile; • Possesso della qualifica di Operatore Guida Fuoristrada da almeno 4 anni e condizione di operatività • Idoneità fisica certificata.
Numero partecipanti	Il corso è attivato per un numero di partecipanti adeguato a consentire un rapporto interattivo Istruttore-discente ed una efficace partecipazione della platea (indicativamente 1 a 4 – 1 a 5);
Durata del corso	<p>La durata del corso deve essere di minimo 10 ore così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teoria: ore 4 • Pratica: ore 6 • La chiusura del corso deve avvenire entro 4 settimane dall'inizio del corso.
Organizzazione e delibere necessarie	L'apertura del corso è deliberata dal Capo della Protezione Civile su richiesta dell'Ufficio Motorizzazione della Struttura stessa.
Verifica e valutazione	<p>Le prove di esame saranno così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESAME SCRITTO: quiz con risposta multipla 15 domande in 15 minuti massimo (2 punti per ogni risposta corretta e massimo 5 errori);



	<ul style="list-style-type: none"> • PROVA ORALE: 4 domande (Ogni risposta corretta ha valore di 2 punti, il candidato dovrà rispondere correttamente a minimo 3 domande per un valore di 6 punti, e massimo 1 errore); • PROVA PRATICA: tenuta di una lezione con argomento sorteggiato dalla Commissione e comunicato 24h prima al candidato. • La valutazione avrà come oggetto 5 esercizi (assegnazione del punteggio dell'esecuzione: 0 non eseguita, da 1 a 3 insufficiente, 4 buona, 6 ottima, con nessun punteggio inferiore a 4) su idoneo percorso allestito: <ol style="list-style-type: none"> 1) Predisposizione aula; 2) Approccio all'aula (patto d'aula); 3) Utilizzo dei presidi in dotazione; 4) Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi; 5) Gestione del finale di lezione. <p>Terminato l'esame il Direttore del corso compilerà il verbale indicando l'esito (IDONEO/NON IDONEO)</p> <p>Il discente ottiene la qualifica con una valutazione minima di 75/100</p>
Qualifica Direttore del corso	Il Direttore di corso possiede la qualifica di Formatore di Guida Fuoristrada
Composizione della commissione d'esame	<ul style="list-style-type: none"> • Rappresentante della Struttura Regionale della Protezione Civile; • Direttore del corso; • Da uno a tre docenti del corso.
Frequenza	Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di durata del corso.
Qualifica acquisita	Istruttore di Guida Fuoristrada
Distintivo di qualifica	Previsto
Rapporto docente/discenti	N.1 Trainer ogni n. 4-5 allievi.
Materiale didattico	Manuale, slide, schede (esercizi, selezione, esame), dotazione tipo del veicolo

CORSO ISTRUTTORE DI GUIDA FUORISTRADA

Modulo Tecnico

Mod.	Lezioni	Argomento	Obiettivo specifico	Ore	Docente
1	Metodologia e Didattica	<ol style="list-style-type: none">1. Metodi di approccio didattico e gestione della lezione2. Prove di gestione della lezione – uso attrezzature didattiche	<ul style="list-style-type: none">• Conoscenza delle specifiche norme e strategie operative per la gestione delle attrezzature, assistenza e soccorso e conseguente insegnamento	4	Formatore Guida Fuoristrada
<i>Modulo Pratico</i>					
2	Tecnica e formazione	<ol style="list-style-type: none">1. Approfondimento argomenti del corso per operatori2. Lezioni pratiche di insegnamento	<ul style="list-style-type: none">• Conseguimento della conoscenza e della perfetta capacità di applicare metodi, tecniche e materiali per l'operatività e del loro insegnamento	4	Formatore Guida Fuoristrada



ALL. 3: SCHEDA FORMATIVA CORSO FORMATORE DI GUIDA FUORISTRADA (F.G.F.)

Obiettivi formativi	<p>Il corso ha lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formare personale in grado di gestire il processo formativo degli Istruttori di guida fuoristrada • Nello specifico, il corso mira a: <ul style="list-style-type: none"> ○ Abilitare Formatori in grado di insegnare tecniche e sistemi di guida di veicoli fuoristrada ○ Gestione della movimentazione di materiale e personale in ambiente ostile
Output Competenze	<p>Al termine del corso, l'Formatore Guida Fuoristrada sarà in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzare e gestire moduli didattici nell'ambito dei corsi per Istruttore di guida di veicoli fuoristrada • Abilitare Istruttori di guida di veicoli fuoristrada in grado di operare nei corsi per Operatore
Operatività	<p>L'Istruttore Guida Fuoristrada sarà impiegato nell'erogazione di attività di istruzione e formazione agli Istruttori per le attività di guida fuoristrada in ambienti ostili</p>
Selezione dei partecipanti	<p>Al corso è ammesso il personale in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualifica di Dipendente della Struttura Regionale di Protezione Civile o Volontario attivo in una delle Associazioni iscritte nell'elenco delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; • Patente di servizio della Protezione Civile; • Possesso della qualifica di Istruttore Guida Fuoristrada da almeno 4 anni e condizione di operatività • Idoneità fisica certificata.
Numero partecipanti	<p>Il corso è attivato per un numero di partecipanti adeguato a consentire un rapporto interattivo Istruttore-discente ed una efficace partecipazione della platea (indicativamente 1 a 4 – 1 a 5);</p>
Durata del corso	<p>La durata del corso deve essere di minimo 10 ore così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teoria: ore 4 • Pratica: ore 6 • La chiusura del corso deve avvenire entro 4 settimane dall'inizio del corso.
Organizzazione e delibere necessarie	<p>L'apertura del corso è deliberata dal Capo della Protezione Civile su richiesta dell'Ufficio Motorizzazione della Struttura stessa.</p>
Verifica e valutazione	<p>Le prove di esame saranno così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESAME SCRITTO: quiz con risposta multipla 15 domande in 15 minuti massimo (2 punti per ogni risposta corretta e massimo 5 errori);

	<ul style="list-style-type: none"> • PROVA ORALE: 4 domande (Ogni risposta corretta ha valore di 2 punti, il candidato dovrà rispondere correttamente a minimo 3 domande per un valore di 6 punti, e massimo 1 errore); • PROVA PRATICA: tenuta di una lezione con argomento sorteggiato dalla Commissione e comunicato 24h prima al candidato. • La valutazione avrà come oggetto 5 esercizi (assegnazione del punteggio dell'esecuzione: 0 non eseguita, da 1 a 3 insufficiente, 4 buona, 6 ottima, con nessun punteggio inferiore a 4) su idoneo percorso allestito: <ol style="list-style-type: none"> 1) Predisposizione aula; 2) Approccio all'aula (patto d'aula); 3) Utilizzo dei presidi in dotazione; 4) Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi; 5) Gestione del finale di lezione. <p>Terminato l'esame il Direttore del corso compilerà il verbale indicando l'esito (IDONEO/NON IDONEO)</p> <p>Il discente ottiene la qualifica con una valutazione minima di 75/100</p>
Qualifica Direttore del corso	Il Direttore di corso possiede la qualifica di Formatore di Guida Fuoristrada
Composizione della commissione d'esame	<ul style="list-style-type: none"> • Rappresentante della Struttura Regionale della Protezione Civile; • Direttore del corso; • Da uno a tre docenti del corso.
Frequenza	Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di durata del corso.
Qualifica acquisita	Formatore di Guida Fuoristrada
Distintivo di qualifica	Previsto
Rapporto docente/discenti	N.1 Trainer ogni n. 4-5 allievi.
Materiale didattico	Manuale, slide, schede (esercizi, selezione, esame), dotazione tipo del veicolo

CORSO FORMATORE DI GUIDA FUORISTRADA

Modulo Tecnico

Mod.	Lezioni	Argomento	Obiettivo specifico	Ore	Docente
1	Metodologia e Didattica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metodi di approccio didattico e gestione della lezione 2. Prove di gestione della lezione – uso attrezzature didattiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza delle specifiche norme e strategie operative per la gestione delle attrezzature, assistenza e soccorso e conseguente insegnamento 	4	Formatore Guida Fuoristrada
<i>Modulo Pratico</i>					
2	Tecnica e formazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approfondimento argomenti del corso per operatori 2. Lezioni pratiche di insegnamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguimento della conoscenza e della perfetta capacità di applicare metodi, tecniche e materiali per l'operatività e del loro insegnamento 	6	Formatore Guida Fuoristrada



ALLEGATO 4

LOGHI

